

# Simposio

Dall'affido condiviso alla separazione mite:  
dall'evoluzione culturale a quella normativa.


Nisida (Napoli), 12 – 13 giugno 2008

## ABSTRACT BOOKLET

delle associazioni di genitori separati



Mamme Separate



**FIGLIPERSEMPRE VARESE**



CENTRO DI DOCUMENTAZIONE  
**FALSI ABUSI SUI MINORI**

**Giovedì 12 giugno 2008**

**h. 9.30**

**Marino Maglietta (Crescere Insieme)**

**I problemi applicativi della legge 54/2006: verso l'affidamento condiviso bis**

**h. 15.00 Interventi & Testimonianze dalle associazioni**

**Vittorio Vezzetti (Figli per sempre Varese)**

**Il caso Varese: la costituzione di parte civile del minore/La PAS**

**Vincenzo Spavone (presidente GESEF, Roma)**

**Violenze in famiglia: quando la vittima è l'uomo/padre**

**Fabio Nestola (Fe.N.Bi. Roma)**

**Monitoraggi e ricerche: i fatti di sangue come picco di disperazione**

**Antonio Matricardi (PapaSeparati ONLUS)**

**Le distorsioni interpretative della legge 54: un caso emblematico.**

**Rosy Genduso (Mamme separate ONLUS)**

**Dalla teoria ai fatti concreti**

*Durante i lavori proiezione video su testimonianze, distribuzione di volantini, pubblicazioni ed editoria tematica.*

**Venerdì 13 giugno 2008**

**h. 11.00**

**Alessandro Ciardiello (presidente Papà separati ONLUS)**

**Giovanni D'Angelo (presidente Associazione Ciao Papà Caserta)**

**Le motivazioni della proposta di separazione mite**

**h. 13.00**

**Vittorio Apolloni (Centro ricerche falsi abusi)**

**Le correnti del pensiero psicologico e gli abusi legalizzati**

**Giacomo Rotoli (PapaSeparati ONLUS – econometria)**

**Disegnare il mantenimento dei figli**

**Tiziana Arsentì, (PapaSeparati ONLUS)**

**Interesse del minore o privilegi degli adulti**

*Durante i lavori proiezione video su testimonianze, distribuzione di volantini, pubblicazioni ed editoria tematica.*

## **I problemi applicativi della legge 54/2006: verso l'affidamento condiviso bis**

**Marino Maglietta**  
**Crescere Insieme, Firenze**

### **ABSTRACT**

Priorità reale dell'affidamento condiviso, rispetto dei suoi autentici contenuti - a partire da una equilibrata frequentazione -, assegnazione di compiti di cura ad entrambi i genitori, mantenimento diretto, ascolto del minore, effettiva promozione della mediazione familiare sono i punti di maggiore criticità nell'applicazione della legge 54/2006. E sono anche, ovviamente, i punti sui quali il Parlamento sta lavorando in vista dell'introduzione di correttivi.

**Dall'affido condiviso alla separazione mite:  
dall'evoluzione culturale a quella normativa.**

**Sezione Testimonianze**  
*12 giugno 2008, h. 15.00*

## **Monitoraggi e ricerche: i fatti di sangue come picco di disperazione**

**Fabio Nestola,  
Fe.N.Bi.**

### **ABSTRACT**

Ricerca sugli episodi di cronaca nera che vedono protagonisti genitori separati. Periodo preso in esame: gennaio 1994 - dicembre 2005. Fonte: 3 quotidiani nazionali, 5 quotidiani on-line. Raccolta dati, catalogazione degli episodi delittuosi, incidenza della premeditazione, suddivisione sul territorio, per fascia d'età dei soggetti coinvolti, per genere degli autori e delle vittime, per modalità del delitto. Valori assoluti e percentuali. Analisi del fenomeno, motivazioni contestualizzate, differenza tra analisi ufficiali ed ufficiose

**Il caso varese: paradigma della giustizia italiana?  
Come si è arrivati al primo minore parte civile in Italia**

**Vittorio Vezzetti  
Figlipersempre, Varese**

ABSTRACT

In data 16-03-2006 (a due anni e mezzo dall'inizio della causa di separazione che ha portato agli eventi descritti nel titolo) entrava in vigore la legge 54/2006 che prevede come regola l'applicazione dell'affido condiviso salvo eccezione motivata e la salvaguardia del diritto del minore ad avere rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori e relativi rami parentali. In data 26-07-2006 la Procura della Repubblica di Varese chiede al giudice civile, senza motivazione, l'affido esclusivo materno di un figlio e non fa nessun cenno al diritto alla bigenitorialità e ai diritti di visita ma parlando del padre solo in termini economici.

In data 19-03-2007 la sentenza civile cita testualmente: *ciò che è stato provato e che è stato direttamente esperibile dal giudice istruttore è la incapacità di comunicazione –dei genitori ndr- anche al limitato fine di decidere giorni e orari di scambio del figlio – peraltro stabiliti da anni da provvedimenti degli stessi magistrati varesini.*

Affida il minore ad ambedue i genitori ma lo domicilia presso la madre secondo quanto stabilito dal CTU .

In data 23/03/2007, sulla base degli stessi testi il PM, per le stesse circostanze per cui la sentenza civile aveva parlato di incomunicabilità, rinvia a giudizio la madre per disegno criminoso nell'ostacolare i rapporti col padre contro il provvedimento del giudice.

In data 14-06-2007 alla prima udienza del processo penale vi sono tre richieste di costituzione parte civile: quella del padre, quella dell'Associazione Papà separati dai Figli-Varese (ora Figlipersempre) e quella del minore per tramite di un avvocato ad hoc (la Cassazione aveva stabilito che la scelta del legale è atto di ordinaria amministrazione che non richiede la nomina di un curatore). La richiesta associativa era già stata rigettata in altro processo a carico della medesima imputata 16 mesi prima in quanto trattatasi di fatti antecedenti alla costituzione della Associazione, non era stato allegato lo statuto associativo, non era stata documentata la integrazione e il peso sul territorio della Associazione.

In data 28-09-2007 il giudice rifiuta ancora la costituzione della Associazione (non venendo riconosciuto un interesse collettivo e diffuso in un danno a carico del padre e del bambino e avendo osservato che l'Associazione non era intervenuta direttamente nella vicenda); accetta però, per la prima volta in Italia, quella del minore provvisto del suo avvocato. Infatti rileva che il diritto alla bigenitorialità, già riconosciuto dalla Corte Europea e dalla Corte d'Appello di Milano risulterebbe *leso dalla condotta imputata alla madre e che l'interesse del padre e del figlio non sono confliggenti.*

Il processo è in corso.

Una strada è stata aperta: seguendo le stesse procedure e i suggerimenti del caso Varese il 3-3-08 ad Acireale un altro minorenne, tutelato da un legale nominato dal padre, viene accettato come parte civile contro la madre accusata di aver ostacolato i suoi rapporti col padre.

## PAS e Tribunali

Vittorio Vezzetti  
Figlipersempre, Varese

### ABSTRACT

La *sindrome di alienazione genitoriale* (Parental Alienation Syndrome PAS): una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali. La PAS e' una sindrome (cioe' una associazione di segni e sintomi) di cui si e' avuta da sempre l'impalpabile percezione – specie ma non solo nelle cause di affidamento - ma identificata compiutamente e concretamente solo nel 1985 da Richard Gardner, grandissimo e compianto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense.

La caratteristica principale di questa importantissima sindrome, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, e' la campagna di indottrinamento da parte di un genitore (per gardner la madre in circa il 90% dei casi) associata al contributo personale e attivo da parte del figlio . Il tutto in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosita' da parte del bimbo.

1 Campagna denigratoria (che inizia spesso con l'impedimento delle visite e la colpevolizzazione del genitore)

2 Sostegno al genitore alienante da parte del bimbo nelle situazioni di conflitto

3 Allargamento della denigrazione verso la famiglia del genitore alienato

4 Assenza di senso di colpa (anche in riferimento alla strumentalizzazione in campo legale) Gardner ha evidenziato che tale situazione sfocia spesso nella psicopatologia.

Tutti convinti dell'importanza di relazioni equilibrate coi 2 genitori? Della necessita' di valutazioni molto accurate caso per caso? Della prioritarieta' da dare, al momento dell'affidamento o della domiciliazione della prole, al genitore che meglio promette di saper mantenere il diritto alla bigenitorialita' dei figli?

SULLA CARTA SI' MA POI...GUARDIAMO I DATI ISTAT 2004 E CAPIAMO SUBITO CHE NON E' COSI' :

A Bolzano solo lo 0.3% dei bambini tra 0 e 10 anni viene affidato al padre, in Umbria l'1.1%, a Crema lo 0.7%, a Voghera lo 0.9%. a Brescia l'1.8%. A Busto Arsizio il 2 %, a Varese il 2.1%. La media nazionale e' 3.3% .

Il dato ISTAT di cui sopra e' comprensivo degli esiti delle separazioni consensuali, l'80% circa del totale; per cui l'affidamento al padre per volere del magistrato al termine della giudiziale e' almeno dell'80% inferiore a questi numeri!

I dati del Ministero della Salute che ci dicono che oltre il 10% della popolazione generale soffre di disturbi psichiatrici: la forbice tra i due valori percentuali e' amplissima e questo vuol dunque dire che, presumibilmente per pregiudizio ideologico, in Italia IN UNA PERCENTUALE SIGNIFICATIVA dei casi si preferisce affidare, addirittura a parte ogni ulteriore approccio basato sulla genitorialita', la prole alla madre psichiatrica piuttosto che al padre sano.

Formulo quindi l'auspicio che questa legge – correttamente interpretata nella sostanza piu' che nella forma (non vorremmo piu' vedere richieste di affido condiviso rigettate perche' "immotivate e irrituali" -testuale) -serva a mutare una situazione che reputo assolutamente disastrosa.

## **Violenze in famiglia: quando la vittima è l'Uomo/Padre.**

**Vincenzo Spavone**  
**Ge.Se.F., Roma**

### **ABSTRACT**

La violenza familiare rappresenta un fenomeno ampio e complesso, difficile da analizzare. La sua conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli. La GESEF, nell'ambito della sua conoscenza, esperienza e potenzialità operative, ha realizzato un'indagine su questo tema che si pone come obiettivo prioritario la conoscenza del fenomeno della violenza familiare subita dagli uomini-padri ad opera delle loro partners, in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza ed incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per la vittima.

## Dalla teoria ai fatti concreti

**Rosy Genduso**  
**Mamme Separate ONLUS**  
**Associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione**

### ABSTRACT

**Mamme Separate** tutela i diritti dei bambini coinvolti nella separazione dei genitori, promuovendo una nuova cultura della separazione ponendosi come obiettivo primario l'interesse del minore affinché lo stesso mantenga contatti e relazioni durature con entrambi i genitori. Il nostro obiettivo è far emergere l'importanza dei ruoli genitoriali promuovendo i diritti dei genitori non affidatari, sostenere gli ex coniugi a mantenere buoni rapporti, aiutarli a creare le condizioni per costruire una via d'accordo sulla riorganizzazione della vita quotidiana e sull'educazione dei figli, sostenendoli nelle competenze di padre e madre in fase di separazione e garantendo ai figli il mantenimento inalterato del legame con entrambi i genitori.

Mi piace pensare che la fatica svolta da noi rappresentanti di Associazioni di genitori separati per fare approvare la legge 54/2006, sull'affido condiviso, non fosse stata fatica inutile ma ripagata comunque poiché l'abbiamo considerata tutta *una legge dalla parte dei bambini*, una legge che per la prima volta parla di *bigenitorialità*, ovvero, che per la prima volta non erano gli avvocati, o i giudici a decidere il futuro dei figli e che quindi chiama in causa direttamente la responsabilità dei padri e delle madri i quali nel momento in cui decidono di affrontare la separazione coniugale devono progettare responsabilmente oltre che il proprio futuro anche quello dei figli, da un punto di vista economico, di frequentazione e dei tempi di cura ripartiti possibilmente equamente tra loro.

Molte cose di quello che la stampa ha scritto sono risultate false, e non abbiamo visto applicato il dettato normativo. Una legge buona nell'intento ma vuota di contenuto, quei contenuti che ancora oggi risultano essere prioritari da inserire per garantire maggiore tutela per i bambini, che di fatto, nonostante la legge, vedono i propri genitori fortemente immaturi con rivendicazioni e prevaricazioni uno sull'altro.

**La mia riflessione** è: come è possibile fare ciò se in Italia vige una struttura di famiglia dove i compiti di cura e di educazione vengono affidati in gran parte ancora affidati alla madre? Dall'elevato numero di genitori che si rivolgono ai nostri Centri assistiamo che il problema non è la legge, o il giudice che non vuole dare l'affido condiviso, il reale problema è che ai separandi non viene data una spiegazione corretta dell'applicazione della legge e del suo significato. La legge 54/06 è stata una legge fortemente strumentalizzata dai media, non a caso la cattiva informazione sulla stessa ha subito visto una schiera di padri che rivendicavano la frequentazione dei figli a settimane alterne, o mesi alterni; molti altri padri che s'erano convinti di non dover passare più gli alimenti alla madre, e finalmente c'era la legge che se l'ex-moglie, avesse avuto un nuovo compagno alla stessa veniva tolta la casa familiare quando assegnatale.

Vediamo che le aspettative di entrambi i genitori sono molte alte, si rende quindi necessario aiutarli "**prima della separazione**", a "traghetare" dal ruolo coniugale a quello genitoriale al quale spesso non erano preparati. Inoltre il conflitto fra gli ex coniugi rimane molto alto, anche se l'affido condiviso viene dato lo stesso, è molto dannoso se a farne le spese sono i bambini che divengono portavoce ora di uno ora dell'altro genitore, sono loro che fanno i mediatori! Molte coppie da noi assistite hanno ottenuto **sulla carta** l'affido condiviso ma in realtà non è cambiato nulla, l'onere maggiore rimane alla madre poiché spesso gli orari programmati non possono essere rispettati dal parte del padre, inoltre in virtù del fatto che gli ex coniugi avevano suddiviso le spese per il bambino queste risultano venire meno poiché l'omologa di separazione descrive accordi in realtà disattesi. Di fronte a queste difficoltà concrete abbiamo visto coppie che di comune accordo sceglievano ancora l'affidamento esclusivo alla madre. Il giudice si è rifiutato di omologare l'accordo, i genitori hanno dovuto optare per un affido condiviso puramente formale.

Un altro punto importante, che secondo noi è prioritario da definire, è quella del ruolo del Giudice nelle istanze di separazione. Già nelle varie proposte da noi fatte nelle precedenti legislature c'era quella di istituire un **Tribunale per la Famiglia**. Ad esempio la legge 54/06 dice che il Giudice può convocare i bambini ogni qualvolta lo ritiene opportuno. In realtà tutto ciò non esiste. Ci chiediamo con quale criterio e quale competenza il Giudice ascolta i bambini? C'è un protocollo comportamentale? A noi risulta che ogni Giudice, anche il Giudice Istruttore, lo fa a modo proprio, senza interpellare nessun esperto tecnico, sta alla sua discrezione, anche l'avvocato non può opporsi. E' importante che il Giudice faccia l'ascolto del minore in presenza di tecnici esperti. E l'avvocato del minore da poco introdotto che ruolo può avere in tutto ciò ?

## **Le distorsioni interpretative della legge 54/06: un caso emblematico.**

**Antonio Matricardi  
Papaseparati sede di Roma**

### **ABSTRACT**

Ha l'affido condiviso dopo 8 anni di cause estendendo le frequentazioni ma non riesce più a vedere il figlio affetto da una grave forma di PAS diagnosticata da una CTU che consigliava l'affido al padre totalmente disattesa dai giudici. La proposta non può che essere che in questi casi, ferme restando le responsabilità dei magistrati, il figlio va tolto al genitore convivente per la regressione della sindrome (Gardner).

Ma non solo gli hanno azzerato la busta paga in presenza di redditi mensili di circa 2.200 euro e di 1.500 della ex nonostante che gli sia nata un'altra figlia. Ciò a seguito del combinato disposto di un'assegno di mantenimento 1.400 euro per un figlio che non vede e di somme pignorate per arretrati. Che fine ha fatto il mantenimento diretto ? Non c'è limite al prelievo dissennato? Si può chiedere l'esecuzione per i soldi e non per i figli?

La madre ha sempre rifiutato la mediazione sia prima di cominciare la causa che durante. Si deve prevedere la mediazione obbligatoria e chi non vuole sottoporvisi non può essere nè genitore affidatario nè convivente.

**Dall'affido condiviso alla separazione mite:  
dall'evoluzione culturale a quella normativa.**

**Contributi scientifici**  
*13 giugno 2008*

## Le correnti del pensiero psicologico e gli abusi legalizzati

**Vittorio Apolloni**  
Centro Studi Falsi Abusi, Torino

### ABSTRACT

È imprescindibile soffermarsi sulle varie correnti del pensiero psicologico i cui sostenitori vogliono il supremo bene e la tutela del minore, ma allo stesso tempo si confrontano nelle aule di Tribunale alla ricerca di una preminenza. È bene rammentare che i primi laboratori psicologici hanno avuto origine verso la metà del 1800, dopo che per secoli si è sostenuto la dualità della divisione dell'anima dal corpo, per poi essere restituita ai teologi e ai filosofi. Le origini della psicologia per alcuni risalgono al periodo in cui i filosofi empiristi puntarono sulla sperimentazione, ponendosi domande sul contenuto delle sensazioni, delle associazioni di idee e sul concetto di verità; per altri al metodo dello studio del comportamento umano e animale. Lo scopo della ricerca era ed è quello di poter determinare, attraverso la suddivisione del corpo e dello spirito, eventuali "leggi" di vita ricorrendo all'introspezione e all'interazione mediante l'osservazione, la sensazione e la percezione. Tale orientamento è tuttora in uso e non può che condurre verso postulati *soggettivi*, privi di qualsivoglia scientificità, perché ogni teoria scientifica deve offrire di per sé i criteri attraverso i quali può essere controllata, posta in discussione o confutata su basi sperimentali (Criterio di falsificazione). Le discipline umanistiche come la psicologia non si fondano sul metodo sperimentale e non possono ambire a dare risultati scientifici. La scienza compie numerosi errori, ma ammette la loro correzione. Le pseudoscienze invece hanno la caratteristica di rimanere valide e di non cambiare, sebbene si dimostri la fallacia dei presupposti su cui poggiano. Ecco allora che la "verità" delle pseudoscienze si basa unicamente sull'autorevolezza di chi le teorizza. Tutto ciò ci conduce inevitabilmente a un'assenza di univocità di pensiero sia sul comportamento e la personalità dell'adulto, sia sulle fasi di sviluppo dei bambini, in particolare sugli indicatori (aspecifici) di trauma (quali la sofferenza, la reticenza, l'aggressività, l'anoressia, la svogliatezza, la regressione...) quando sorge il dubbio di un eventuale abuso fisico o sessuale. Basti pensare che nel 1954 Wallon affermò: *"Al di fuori del materialismo dialettico la psicologia resta una scienza ibrida"* e per Piaget: *"Il bambino non può esprimere ciò che dice per gioco da ciò che crede veramente"*. Dunque la volontà umana, individuale e sociale è di per sé imprevedibile. Inoltre le numerose variabili che intervengono sui singoli o sui gruppi consentono di individuare soltanto alcune tra milioni di relazioni possibili. Perciò analizzare l'intero genere umano, con tutti i significati, pensieri, usi, rapporti generati dalla storia, conduce inevitabilmente a un'estrema semplificazione sociologica oppure a tentativi ardui di sistemazione dell'agire umano. Tra le tante insidie che l'uomo deve affrontare quotidianamente, senza tralasciare il fatto che volontariamente o involontariamente è condizionato da una sempre maggiore interazione, possiamo annoverare la suggestione, i falsi ricordi, i pregiudizi e gli stereotipi, la sessualizzazione... È evidente che laddove le diverse teorie psicologiche in difesa dell'infanzia non riescono a dimostrare scientificamente una supposta dinamica (come nel caso di una radiografia) ci si troviamo dinanzi a un linguaggio fatto di supposizioni, impressioni o quant'altro si voglia, privo di una coerenza probatoria. Tra le tante correnti di pensiero (Cismai, Sinpia...) una sola può essere degna di attenzione, proprio per la sua interdisciplinarietà, la Carta di Noto. Purtroppo, malgrado i continui sforzi di molti per la sua applicazione, ancora oggi numerosi operatori del diritto (che si dichiarano fautori della psicologia) assumono come prove le proprie inferenze, trasformandole in petizioni di principio. È evidente che l'ascolto del minore è un procedimento estremamente delicato (per le insidie che si celano e la sua scarsa maturazione cognitiva), che deve essere condotto entro un breve lasso di tempo dalla prima denuncia e da personale altamente qualificato, che conosca le implicazioni di una falsa testimonianza. Non è condivisibile l'idea che un bambino sia un essere angelicato e quindi credibile poiché privo della capacità di mentire, in quanto si trascura che la formazione e la rievocazione dei ricordi sono influenzate non solo da un vissuto, ma soprattutto dallo sviluppo psicofisico del bambino, dall'ambiente circostante e dalle figure di riferimento. A noi adulti che ascoltiamo e analizziamo il suo comportamento non è dato sapere a cosa possa riferirsi, perché è stato dimostrato che anche dinanzi a un evento certo la reazione emotiva, cognitiva... può essere notevolmente differente tra i vari infanti. In conclusione possiamo sostenere che attualmente non vi sono garanzie nell'ascolto del minore e vi è l'esigenza di un protocollo condiviso che abbia forza di legge e al quale gli esperti debbano attenersi in modo scrupoloso, pena l'inutilizzabilità degli atti diversamente prodotti e il perseguimento degli abusi istituzionalmente legalizzati.

## **Disegnare il mantenimento dei figli: massima flessibilità minimo conflitto**

**Giacomo Rotoli**  
**Papaseparati ONLUS Nazionale - econometria**

### **ABSTRACT**

Nel progettare una nuova normativa, o un miglioramento dell'attuale, per le separazioni è necessario anche un ripensamento delle procedure con le quali si assicura il mantenimento economico dei figli da parte dei genitori. Fino ad oggi l'utilizzo dello strumento assegno di mantenimento è stato fonte d'elevata conflittualità che ha finito per creare danno ai figli in termini tanto d'alimenti non ricevuti, quanto di un loro eccesso. Quest'ultimo, spesso in assenza di una reale condivisione dell'affido, ha ridotto il genitore economicamente forte ad una semplice fonte di reddito trascurandone gli aspetti genitoriali. In questo lavoro si vuole proporre un approccio alternativo, ma saldamente ancorato ai principi ispiratori della legge 54/06, prima si calcola in conformità ad un modello oggettivo di valutazione la frazione di reddito familiare destinato ai figli, poi la quota di mantenimento "diretto" che spetta a ciascun genitore secondo il loro reddito, e solo in ultima analisi si valuta la possibilità di un assegno perequativo nel caso i coniugi optino per il mantenimento "indiretto". Accenneremo inoltre al problema del mantenimento del coniuge "debole" e alla questione della valutazione del reddito con lo strumento DSU-ISE nel caso dei separati.

**“Interesse del minore”: sua corretta applicazione e arbitrarietà interpretativa**

**Tiziana Arsentì,  
Papaseparati ONLUS sede di Roma**

**ABSTRACT**

Sentenze tanto disomogenee sono il frutto di un uso distorto del concetto "interesse del minore" come parametro di riferimento. La legge 54/2006, ispirata alla sua salvaguardia, esplicita chiaramente in cosa consista e come deve essere concretizzato. Improprio, dunque, utilizzarlo per introdurre elementi di arbitrarietà a giustificazione di una personale interpretazione o, peggio ancora, di un intimo convincimento. Ignorare ciò che la norma, chiara e definitiva, prescrive significa privare il cittadino di ogni certezza di diritto.